

Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti



Avv. Giampaolo Teodori

SCALETTA ARGOMENTI

- ❑ Principi e diritti digitali
- ❑ Principi in materia di trasparenza
- ❑ Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- ❑ Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale
- ❑ Banca dati nazionale dei contratti pubblici (bdncp)
- ❑ Fascicolo virtuale dell'operatore economico - fvoe
- ❑ Piattaforme di approvvigionamento digitale
- ❑ Procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
- ❑ Semplificazione delle procedure di accesso agli atti

OBIETTIVI - QUESTIONI DI MAGGIOR IMPATTO PER L'ENTE

- ❑ *Inquadramento generale del tema della digitalizzazione degli appalti*
- ❑ *Analisi delle normative più recenti in termini di impatto per gli EELL*
- ❑ *Aspetti legati agli adempimenti in ordine alla trasparenza negli appalti*
- ❑ *Approfondimento degli strumenti digitali nel ciclo di vita dei contratti pubblici*

Accelerazione verso l'obiettivo della digitalizzazione dei contratti pubblici nel 2021

Le novità in questione sono in particolare costituite da:

1. il **D.M. 148/2021** - “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”, che, in attuazione dell’art. 44 del **D.Lgs. 50/2016**, declina caratteristiche e funzionalità dei sistemi telematici di acquisto;

2. l’art. 81 del **D.Lgs. 50/2016**, che, a seguito delle modifiche apportate dal **D.L. 77/2021**, ha previsto l’istituzione presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita da ANAC del **fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)**, contenente dati e documenti necessari ai fini delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali e speciali, caricati dall’operatore e utilizzabili per le varie gare;

3. il **Bando-tipo digitale**, pubblicato sulla G.U. del 24 dicembre 2021, che ha aggiornato la precedente versione del 2017 recependo le novità normative nel frattempo intervenute in materia di digitalizzazione,

Tali misure, che operano in sinergia tra di loro, declinano interventi innovativi che coinvolgono, a seconda dei casi, ANAC, AgID, Consip S.p.A., imprese fornitrici di piattaforme di e-procurement, singole stazioni appaltanti.

“Finisce l’era della carta nelle gare pubbliche”, secondo quanto dichiarato dal Presidente dell’A.N.AC.

Un fattore di impulso è stato probabilmente il PNRR. La digitalizzazione end-to-end delle attività di procurement è, infatti, uno degli obiettivi fondamentali del PNRR, il quale, tra le principali riforme da attuare, dedica particolare attenzione alla necessità di semplificare la normativa in materia di appalti “per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia”, dove semplificare, in questo caso, significa anche modernizzare e, quindi, digitalizzare le procedure.

Ma l’e-procurement costituiva già un obiettivo delle **Direttive UE del 2014** in materia di contratti pubblici, in quanto idoneo a “semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto”, oltre che funzionale a consentire un forte aumento delle possibilità per gli tutti gli operatori economici, anche i più piccoli, “di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno”, come si legge nel Considerando n. 63 della **Direttiva 2014/24/EU**.

L’art. 22 della citata Direttiva ha pertanto previsto l’obbligo di ricorrere ai mezzi di comunicazione elettronici, poi recepito a livello nazionale dal comma 2 dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, efficace a partire dal 18 ottobre 2018.

Il citato D.M. 148/2021 regola finalmente caratteristiche e funzionalità delle piattaforme di e-procurement, costituendo un passaggio essenziale e da tempo atteso ai fini della digitalizzazione delle gare.

A livello generale, il D.M. ha previsto principalmente che:

- l'identificazione necessaria ad ottenere l'accesso al sistema telematico dovrà avvenire mediante SPID o attraverso mezzi di identificazione elettronica riconosciuti a livello transfrontaliero;
- le comunicazioni e gli scambi di informazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna dovranno avvenire prioritariamente in modalità digitale, presso il domicilio digitale presente negli indici INI-PEC e IPA (artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 82/2005 - CAD); l'utente non presente nei suddetti indici potrà invece eleggere domicilio digitale speciale presso il , sistema stesso;

Continua..

- i dati, i documenti e le comunicazioni formeranno il fascicolo informatico, il quale comprenderà l'impronta delle registrazioni cronologiche e verrà reso disponibile alla stazione appaltante, che provvederà alla conservazione ai sensi del CAD;
- l'accesso agli atti di gara da parte degli utenti che ne faranno richiesta avverrà attraverso il sistema telematico;
- il sistema telematico assicurerà l'integrità, la segretezza e la tracciabilità degli accessi, garantendo al contempo la tutela dei dati personali, anche mediante pseudonimizzazione e cifratura degli stessi;

I sistemi dovranno essere in grado di gestire l'intero ciclo di vita dell'acquisto pubblico, supportando stazioni appaltanti e operatori economici nella gestione di tutte le fasi della procedura di gara, dalla redazione degli atti alla gestione del fascicolo informatico, dallo scambio delle comunicazioni, all'accesso ai documenti.

A titolo esemplificativo, le piattaforme di e-procurement dovranno supportare le seguenti funzionalità:

- acquisizione del CIG e redazione della determina a contrarre;
- redazione e pubblicazione del bando e degli atti di gara;
- compilazione e presentazione delle offerte;
- svolgimento delle comunicazioni relative alla costituzione della commissione di gara;
- svolgimento delle attività della commissione giudicatrice, mediante possibilità per i commissari di consultare le offerte;
- svolgimento di sedute pubbliche in modalità telematica;
- redazione o acquisizione dei verbali delle sedute;

Continua..

- calcolo dei punteggi tecnici ed economici, nonché delle soglie di anomalia;
- redazione, acquisizione e notifica dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti;
- verifica dei requisiti di partecipazione tramite l'interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);
- formazione della graduatoria definitiva, acquisizione del provvedimento di aggiudicazione e assolvimento degli obblighi di post-informazione;
- redazione e acquisizione del contratto;
- il gestore del sistema telematico dovrà garantire la continuità operativa e il disaster recovery.

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo, **saranno adottate dall'AgID con apposite Linee Guida.**

NUOVO CODICE APPALTI EFFICACE DAL 1 LUGLIO

PARTE II DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
 - a) l'acquisizione o la redazione degli atti in formato nativo digitale;
 - b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
 - c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
 - d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
 - e) la presentazione delle offerte;
 - f) l'apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
 - g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

CONTINUA...

3. Fanno parte dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, per l'interscambio delle informazioni e dei dati di rispettiva competenza: a) l'Anagrafe delle persone fisiche e giuridiche; b) l'Indice delle pubbliche amministrazioni; c) la Banca dati dei codici unici di progetto; d) il Registro delle imprese; e) la Banca dati amministrazioni pubbliche; f) il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici; g) l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; h) le ulteriori banche dati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), per accrescere il grado di digitalizzazione delle procedure e garantire la migliore applicazione dei principi di semplificazione e trasparenza di cui alla presente Parte.

Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.

CONTINUA...

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti.
2. Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento; b) introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.
3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di: a) conoscibilità e comprensibilità, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata; b) non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata; c) non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

CONTINUA...

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.
5. **Le pubbliche amministrazioni pubblicano sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», l'elenco delle soluzioni tecnologiche di cui al comma 1 utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività.**

Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione.

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.
2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 72. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria.

omissis

Articolo 32. Sistemi dinamici di acquisizione. CONTINUA.

6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione; b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento; c) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie; d) offrono accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara a norma dell'articolo 88.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. OMISSIS...
14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Articolo 33. Aste elettroniche.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32. 3. L'asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia. omissis

Articolo 33. Aste elettroniche. CONTINUA

12. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 108, commi 7 e 8. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
13. **Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, purché previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
14. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità: a) alla data e all'ora preventivamente indicate; b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.**
15. Se le stazioni appaltanti e gli enti concedenti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.
16. **Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti aggiudicano l'appalto in funzione dei suoi risultati.**

I servizi abilitanti l'ecosistema di eProcurement

- ▶ L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale
- ▶ I servizi abilitanti l'ecosistema
- ▶ La Piattaforma Appalti
- ▶ Il Fascicolo virtuale dell'OE
- ▶ Altri servizi abilitanti
- ▶ Modalità di esposizione dei servizi

L'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale

La Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici è costituita da una serie di servizi che, secondo le previsioni del codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), consentono la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art 22) ed abilitano:

- L'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art 23)
- L'accesso al Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico (FVOE, art. 24)
- La pubblicità legale degli atti (art. 27)

I servizi abilitanti per l'ecosistema nazionale di approvvigionamento

ANAC eroga servizi per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'appalto e per l'integrazione con la BDNCP

La Piattaforma appalti:

- raccoglie dati e informazioni provenienti dalle Stazioni Appaltanti, dalle SOA e dagli Operatori Economici e li conferisce alla BDNCP
- Gestisce l'invio delle eForms verso il TED (Tenders Electronic Daily è la versione online del supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dedicato agli appalti pubblici europei) da parte delle Stazioni Appaltanti (eSender nazionale)
- Gestisce il DGUE (documento unico gar europeo, un'**autodichiarazione** da parte dell'operatore economico che attesta il possesso di determinati requisiti. Sostituisce certificazioni rilasciate da autorità pubbliche)
- Mette a disposizione tutti i dati raccolti, liberamente accessibili, attraverso cruscotti di analisi, dataset Open Data e API ai fini degli obblighi di trasparenza (art. 28 Codice contratti e art. 9-bis D.lgs 33/2013) interoperando con la Piattaforma Unica della Trasparenza.

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

REGISTRO PIATTAFORME ABILITATE

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico:

- Consente la verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici in ogni fase dell'appalto.
- Gestisce la ESPD-response (DGUE di risposta) e la usa per recuperare i documenti di comprova dei requisiti al fine di
 - Consentire all'Operatore Economico di valutare la propria condizione prima della partecipazione alla gara
 - Garantire alla Stazione Appaltante un accesso rapido alla documentazione digitale per la comprova

La Piattaforma di Pubblicità a valore legale

- Pubblica a livello nazionale e comunitario gli avvisi e gli esiti di gara
- Riveste il ruolo di eSender unico a livello nazionale per l'invio delle pubblicazioni al TED

<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

L'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA):

- Raccoglie i dati di tutte le stazioni appaltanti operanti in Italia e le strutture dei centri di costo in cui sono articolate
- Pubblica l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza L'Anagrafe degli Operatori economici

<https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa->

L'Anagrafe degli Operatori economici:

- Raccoglie i dati degli Operatori Economici che operano nel mercato degli appalti
- Interopera con il Registro Imprese per l'accesso alle informazioni di competenza delle camere di commercio

(ancora non attiva)

Utilizzatori dei servizi abilitanti

Le Stazioni Appaltanti

- ✓ Per l'assegnazione del CIG all'appalto, indipendentemente dall'importo
- ✓ Per la pubblicazione degli avvisi di pre e post informazione, degli avvisi e degli esiti di gara
- ✓ Per la comunicazione dei dati sullo svolgimento degli appalti alla BDNCP
- ✓ Per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici

I servizi per le Stazioni Appaltanti sono esposti in via preferenziale tramite API, per le funzionalità principali è prevista anche l'interazione via interfaccia web.

(API application programming interface in Italiano interfaccia di programmazione delle applicazioni.
Un'API è un intermediario software grazie al quale due applicazioni possono comunicare tra loro.
Sono regole standard per l'interscambio di dati fra le applicazioni)

Le Stazioni Appaltanti al fine di interoperare con la Piattaforma Appalti devono dotarsi di una o più piattaforme digitali certificate (artt. 25 e 26).

Per l'accesso ai servizi della Piattaforma appalti le Stazioni Appaltanti devono utilizzare la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Gli operatori economici

- ✓ per la consultazione e l'aggiornamento del proprio fascicolo virtuale
- ✓ per la verifica preliminare del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
- ✓ per la consultazione dei bandi e degli avvisi di appalto
- ✓ per la preparazione della Documento Unico di Gara Europeo (DGUE/ESPD-response)

L'accesso preferenziale per gli Operatori Economici è previsto via interfaccia web. Non è richiesto nessun prerequisito tecnico per operare con la piattaforma.

ANAC espone anche i servizi per l'interoperabilità degli OE secondo lo standard MoDI di AgID. (Il Modello di Interoperabilità della Pubblica Amministrazione (ModI), individua tecnologie e standard che le Pubbliche Amministrazioni devono considerare per la realizzazione dei propri sistemi informatici.)

Le amministrazioni pubbliche e cittadini

✓ per l'accesso ai dati sugli appalti raccolti nella BDNCP L'accesso per la pubblica amministrazione avviene attraverso i servizi esposti via PDND

Il cittadino può fruire dei cruscotti per l'analisi dati, i dataset Open Data e le API disponibili sul portale ANAC (<https://dati.anticorruzione.it>)

Modalità di esposizione dei servizi per le SA

I servizi sono organizzati in modo da seguire la successione delle fasi dell'appalto.

All'interno di ogni fase sono individuate le azioni che possono essere eseguite dagli utenti, o gli eventi significativi ai fini del monitoraggio di un appalto.

Per ogni azione o evento è prevista l'invocazione di un servizio e l'invio di un opportuno insieme di dati organizzato ed autoconsistente denominato «Scheda».

Il modello dati organizza le informazioni in schede autoconsistenti; è individuata una scheda per ciascuna azione o evento significativo nell'appalto.

Esempio: Il set di informazioni raccolte è crescente all'aumentare dell'importo dell'appalto secondo le soglie indicate di seguito.

- Fino a 5.000 Euro
- Da 5.000 Euro, fino alla soglia europea
- Oltre la soglia europea
- Per alcuni casi particolari di appalto, la quantità di informazione richiesta è indipendente dall'importo

LE DELIBERE E LE REGOLE TECNICHE AGID

DELIBERA N. 261 20 giugno 2023 «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»

Si tratta delle informazioni che riguardano:

a) programmazione:

il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) progettazione e pubblicazione:

gli avvisi di pre-informazione;
i bandi e gli avvisi di gara;
avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

c) affidamento:

gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità;
gli affidamenti diretti;

d) esecuzione:

La stipula e l'avvio del contratto;
gli stati di avanzamento;
i subappalti;
le modifiche contrattuali e le proroghe;
le sospensioni dell'esecuzione;
gli accordi bonari;
le istanze di recesso;
la conclusione del contratto;
il collaudo finale;

DETERMINAZIONE N. 137/2023

OGGETTO: Adozione del provvedimento “**Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale**”, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici.

- ▶ Con determinazione n. 137, d’intesa con ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato il provvedimento contenente i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui all’art 26 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023).
- ▶ Il suddetto provvedimento definisce i requisiti tecnici delle piattaforme, la loro conformità a quanto disposto dall’articolo 22, comma 2 del decreto 36/2023 in merito allo svolgimento delle diverse attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché **stabilisce le modalità per la certificazione delle medesime piattaforme.**

Regole tecniche

1. **Requisiti trasversali generali** (comuni a tutte le piattaforme digitali pubbliche) derivanti dal rispetto delle disposizioni del CAD e dei “principi e diritti digitali” previsti dall’art. 19 del nuovo Codice Appalti (come, ad esempio, il diritto di accessibilità ai dati), sono pertanto obbligatori e sanzionabili nel momento in cui non vengono rispettati;
2. **Requisiti funzionali del ciclo di vita dei contratti suddivisi a loro volta in “Generali”** (che riguardano ad esempio le funzioni di accesso digitale alla piattaforma, la tracciabilità di tutte le operazioni che vengono svolte e la modalità di comunicazione che avviene sulla piattaforma tra gli operatori economici e le stazioni appaltanti) **e “Specifici” applicabili alla varie fasi del ciclo di vita dei contratti** (che riguardano, ad esempio, funzioni di redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale, presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico, presentazione delle offerte da parte degli operatori economici e l’apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale);
3. **Requisiti per l’interoperabilità** tra le piattaforme e il sistema abilitante ANAC, esposti attraverso la PDND, che riguardano l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti di ANAC (c.d. “*e-service ANAC*”) tramite la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati).

Digitalizzazione appalti: deroga sulla certificazione delle piattaforme

Piattaforme certificate: in arrivo una deroga per i gestori?

tra le proposte di modifiche al Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19, si rinviene infatti un emendamento del Governo all'art. 12 (rubricato "*Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi*"), che richiede l'inserimento del seguente comma 16-bis:

“In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.

Si richiede così una deroga di particolare rilevanza e neanche tanto breve - quasi 2 anni - sul sistema di digitalizzazione degli appalti, che costituisce uno dei pilastri della **riforma dei Contratti Pubblici**, che mostra le difficoltà delle Stazioni appaltanti nell'individuazione delle gare, considerato che ad oggi le **piattaforme digitali certificate da AgID** sono soltanto 24.

IL TEMA DELLO SPID DA UTILIZZARE PER L'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CONSIP ED IN GENERALE ALLE PIATTAFORME PER LA GESTIONE DELLE GARE

- ▶ In particolare, si è posto il dubbio se per accedere al Mepa ed alle Piattaforme è necessario chiedere uno Spid ad uso professionale, ovvero se l'operatore economico dovrà essere dotato del cosiddetto eIDup PG (eIDup ad uso professionale per persone giuridiche): si tratta dello SPID che viene rilasciato alla persona fisica che rappresenta una persona giuridica. In questa Identità Digitale sono inseriti i dati della persona fisica e gli identificativi dell'entità giuridica per la quale opera.
- ▶ Su questo aspetto il provvedimento non entra nel merito, non precludendo l'utilizzo di SPID ad uso personale, ma afferma semplicemente che la piattaforma deve prevedere un sistema di profilazione che consenta di associare un profilo applicativo alle singole utenze delle rispettive organizzazioni: Stazione Appaltante, Operatore Economico, Gestore della piattaforma.
- ▶ **4 Aprile 2024 Servizi Anac: attivato l'accesso anche tramite SPID per uso professionale** On line nel sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione il nuovo strumento di facilitazione e semplificazione per accedere ai servizi Anac. Ora è possibile autenticarsi, oltre che attraverso le credenziali Spid, CIE e eIDAS, anche tramite **SPID per uso professionale**

L'adeguamento alle nuove norme del Codice della Piattaforma Consip

A tal riguardo ricordiamo che il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:

- il “**principio del risultato**”, inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il “**principio della fiducia**” nell'azione legittima, trasparente e corretta della Pubblica Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

In definitiva, le procedure che si svolgono all'interno del mercato elettronico devono rispettare la disciplina generale dettata in materia di appalti: solo gli operatori economici che avranno modificato le proprie dichiarazioni potranno continuare a vendere sul mercato elettronico.

Peraltro, è stato necessario aggiornare le dichiarazioni commerciali per ogni categoria a cui l'operatore economico è abilitato:

- **il “fatturato globale” dell’impresa;**
- **il “fatturato dei contratti analoghi” relativo alla specifica categoria.**

In base alla nuova procedura, è prevista la necessità di dichiarare i requisiti generali di partecipazione alle gare secondo quanto stabilito dal dlgs 36/2023 che prevede, tra l'altro:

- **la rilevanza della nuova figura dell’ “amministratore di fatto”, ovvero di un soggetto che seppure non incaricato formalmente, svolge una significativa e continua attività gestoria;**
- **la rilevanza del socio unico e non più dei soci di maggioranza;**
- **la rilevanza degli amministratori del socio unico persona giuridica;**
- **l’irrilevanza dei soggetti precedentemente cessati dalla carica;**
- **alcune fattispecie tipiche e predeterminate di illecito professionale .**

Per non incorrere nella sospensione della propria abilitazione, gli operatori hanno dovuto quindi **necessariamente aggiornare le loro domande entro 30 giugno 2023.**

CIG appalti: cos'è e quando è obbligatorio?

CIG è un **codice alfanumerico** di 10 cifre che consente di **identificare in maniera univoca** gare, lotti e contratti e quindi consente di tracciare le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture.

Secondo quanto riportato nella [delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023](#) l'acquisizione del CIG è **obbligatoria per tutti i contratti di appalto o di concessione ai fini della tracciabilità**, inclusi gli **affidamenti diretti**, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo e a prescindere dalla modalità di affidamento.

Per i contratti **estranei ed esclusi** dall'applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.

Smart CIG ANAC 2024

Cosa accade con lo SmartCIG dal 1 gennaio 2024? Come abbiamo accennato a partire dal 1° gennaio 2024, con la piena efficacia della disciplina del D.Lgs 36/2023 e la **digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**, il servizio è attivo solo per la **visualizzazione degli SmartCIG già acquisiti**, ma non la modifica o la creazione di nuovi.

Come richiedere il CIG dal 1 gennaio 2024?

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al D.Lgs. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, **avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate** mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Resta consentita, fino a nuova comunicazione, l'acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate **entro il 31 dicembre 2023**: il sistema Simog consente solo il perfezionamento dei suddetti CIG se la data di pubblicazione del bando o della spedizione della lettera di invito è antecedente il 01/01/2024; i CIG acquisiti successivamente a tale data saranno automaticamente eliminati entro 48 ore se non riferiti a procedure pubblicate entro il 31 dicembre 2023.

CIG e interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici

Fino al **30 giugno 2024** e solo in alcuni casi, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare l'**interfaccia web** messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG.

I casi sono i seguenti:

- **ai soli fini della tracciabilità**, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
- **fattispecie** previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
- **adesione ad accordi quadro e convenzioni** i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31.12.2023 con o senza successivo confronto competitivo;
- **ripetizione di lavori o servizi analoghi** ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31.12.2023.

CIG sotto i 5000 euro: 2024

L'acquisizione del CIG è **obbligatoria per qualunque procedura di affidamento nei settori ordinari e speciali disciplinata dal codice, inclusi gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 €**, per i quali prima bastava richiedere lo SmartCIG.

L'ANAC, per consentire alle amministrazioni di adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo di piattaforme certificate e garantire una transizione efficace verso il digitale, chiarisce che **l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici - PCP, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024**. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

BANDI DI GARA E CONTRATTI - ADEMPIMENTI OBBLIGO PUBBLICAZIONE

Il presente obbligo si trova in “Amministrazione trasparente” - “Servizi erogati” e a norma dell’Allegato 1 della deliberazione ANAC n. 1310/2016, si compone delle seguenti sotto-sezioni:

1. Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare;
2. Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture; 3. Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

Di seguito il dettaglio delle pubblicazioni riguardanti ciascuna delle sotto-sezioni precedentemente elencate. Con riferimento alle “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”, le stesse devono essere pubblicate in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. n. 33/2013 e devono essere organizzate in unico elenco, contenente le seguenti informazioni:

- a) Codice identificativo di gara (CIG): Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri);
- b) Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente;
- c) Oggetto del bando: Oggetto della procedura di scelta del contraente;
- d) Procedura di scelta del contraente: Procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se realizzata in deroga alle procedure ordinarie;
- e) Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento: Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;

f) Aggiudicatario: Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti;

g) Importo di aggiudicazione: Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA;

h) Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura: Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione lavori, servizi o forniture (va indicata 14 solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista):

i) Importo delle somme liquidate: Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012, l'art. 12 della Deliberazione ANAC n. 39 stabilisce che:

- a) L'omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell'aggiornamento dei dati, il ritardo nell'adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo 15 e le relative specifiche tecniche contenute nella citata deliberazione ANAC comporta l'esercizio del potere d'ordine da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013.
- b) La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all'Autorità ai sensi dell'art. 9 della citata deliberazione ANAC n. 39 o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la medesima e le relative specifiche tecniche comporta l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista all'art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.
- c) Le fattispecie di cui alla lettera a) saranno, altresì, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. 190/2012.

AGGIORNAMENTO APPALTI

La delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 infatti, dedicata all'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, non solo rafforza le norme antiriciclaggio che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi del **d.lgs. n. 231/2007**, ma dispone anche il rinnovamento della prevenzione della corruzione e la trasparenza in **materia di contratti pubblici**.

In modo particolare le novità si sono rese necessarie alle luce della **disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici**, cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e per l'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

A introdurre le nuove disposizioni è l'**Allegato 9 al PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2022**.

L'Autorità, con questo documento, impone l'adeguamento immediato degli obblighi concernenti la sotto-sezione **"Bandi di gara e contratti"** delle sezioni **Amministrazione Trasparente e Società Trasparente** dei portali istituzionali degli Enti pubblici.

Tutte le nuove voci della sezione “Bandi di gara e contratti”

A partire da quest’anno questa parte relativa alla Trasparenza dovrà dunque comprendere le seguenti voci:

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
- Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico
- Avvisi di pre-informazione
- Delibere a contrarre
- Avvisi e bandi
- Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea
- Commissione giudicatrice
- Avvisi relativi all’esito della procedura
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto
- Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando
- Verbali delle commissioni di gara
- Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC
- Contratti
- Collegi consultivi tecnici
- Fase esecutiva
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
- Concessioni e partenariato pubblico privato
- Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile
- Affidamenti in house
- Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
- Progetti di investimento pubblico

Le nuove modalità di pubblicazione

L'ANAC ha infine rivisto anche le **modalità di pubblicazione**, che d'ora in poi dovranno seguire queste regole:

- **non dovranno più avvenire** sui siti delle amministrazioni in **ordine temporale** di emanazione degli atti
- le pubblicazioni dovranno invece essere ordinate **per tipologia di appalto**, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere **l'evolversi di un contratto pubblico**, con allegati tutti gli atti di riferimento.

un ritardo sistemico e globale sulla questione, dato che i nuovi obblighi di pubblicazione **introdotti dall'Allegato 9 al PNA 2022** sono entrati **in vigore già dallo scorso mese di gennaio**: a quanto pare un paio di mesi **non sono bastati** finora a rendere conformi tutti i soggetti interessati.

Scontato dire che gli Enti devono **adeguarsi il prima possibile a tutte le nuove regole** per non incorrere in **sanzioni molto pesanti**.

Con l'avvio della piena **digitalizzazione dei contratti pubblici**, che ha acquisito piena efficacia dal 1° gennaio 2024, arrivano anche delle importanti novità relative alla trasparenza e agli obblighi di pubblicazione di dati, atti e informazioni, come dimostra la **delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 601**, che aggiorna e integra la **delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 264**.

Obblighi di trasparenza: aggiornata la delibera ANAC

Scendendo nel dettaglio, la delibera individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.

Gli **obblighi di comunicazione e di pubblicazione** si applicano a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza.

Procedure avviate dal 1 ° gennaio 2024: obblighi e modalità di pubblicazione

Per assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono comunicare tempestivamente alla **BDNCP**, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. La trasmissione dei dati alla Banca Dati è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale e, ai fini della trasparenza, fanno fede i dati trasmessi alla BDNC per il tramite della PCP.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno quindi inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC;
- gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato I della stessa delibera.

Tutti i dati devono rispondere ai **criteri di qualità** espressamente indicati dal legislatore all'articolo 6 del decreto trasparenza ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

I dati, gli atti e le informazioni rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente **per almeno 5 anni** e comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

Mancata pubblicazione dati: responsabilità e sanzioni

Infine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza i **soggetti responsabili** cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di atti, dati e informazioni alla BDNCP o da pubblicare solamente in "Amministrazione trasparente".

Nel caso di inadempimento anche parziale della pubblicazione dei dati in "Amministrazione trasparente" si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

Infine, l'inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel d.Lgs. n. 82/2005 di cui all'articolo 23 del codice.

FAQ ANAC SU APPALTI DIGITALI ED OBBLIGI DI PUBBLICAZIONE APPALTI

<https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

<https://www.anticorruzione.it/-/pubblicazione-dei-dati-relativi-ai-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture-art.-37->



Per consultare la Banca dati di Anci Risponde

<https://ancirisponde.ancidigitale.it/>

Per richieste di informazioni sul Servizio Anci Risponde e/o sugli altri servizi:

- Tel. 06 83394257-2
- info@ancidigitale.it
- www.ancidigitale.it

Per informazioni sulle formule di abbonamento

- ✓ <https://www.ancidigitale.it/servizi/>



N° IT315348